



NORME DI DEONTOLOGIA
PER LA FIGURA DI ESPERTO IN VEICOLI D'EPOCA
E DI INTERESSE STORICO
E COLLEZIONISTICO (E.V.E.)

DEONT E.V.E.
Pag. 1/4

01	19.11.19	Modifica logo	C. Milanesi	V. Guzzo	D. Gilormo
00	24.01.19	Prima Emissione	C. Milanesi	V. Guzzo	R. De Pari
Rev.	Data	Motivo Revisione	Preparato da Ref. Schema	Verificato da Responsabile SG	Approvato da A.U./Presidente

- Articolo 1 -

L'esercizio delle figura professionale di ESPERTO IN VEICOLI D'EPOCA E DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO (in seguito per brevità E.V.E.)®, certificato AICQ SICEV S.r.l., è da considerarsi nuova attività con possibili impieghi per le verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la classificazione di veicoli d'epoca e dei veicoli di interesse storico e collezionistico, come indicato dall'Art.60 del vigente Codice della Strada e del DM 17/12/2009 (*), quindi del mantenimento dei benefici fiscali, di libera circolazione, di benefici assicurativi etc., conseguenti all'avvenuto riconoscimento ufficiale. Costituisce altresì nuova attività riferita alla stima del valore commerciale dei veicoli "storici", anche se non ufficialmente riconosciuti tali dai preposti e competenti organismi nazionali ed internazionali del motorismo storico.

Le presenti "Norme di deontologia professionale" costituiscono:

- un insieme di precetti specifici finalizzati a contribuire al consolidamento della credibilità del Sistema di Certificazione Nazionale
- una fonte di concetti utili per lo svolgimento della professione di E.V.E.

Gli E.V.E. sono tenuti ad osservare scrupolosamente i precetti, gli obblighi ed i divieti fissati dalle presenti norme; la mancata osservanza di tutti o di parte degli stessi si configura come comportamento in contrasto con lo stato di E.V.E. certificato AICQ SICEV S.r.l.

- Articolo 2 -

Gli E.V.E. devono essere consci che la loro reputazione è affidata alla loro coscienza, obiettività, competenza ed etica professionale, con affrancazione da asservimenti materiali e morali, politici ed ideologici e respingendo ogni influenza contraria alla propria attività.

- Articolo 3 -

La fiducia è alla base dei rapporti professionali per gli E.V.E.

Gli E.V.E. devono comportarsi con professionalità, buona fede, correttezza, lealtà e sincerità, rispettando l'obbligo della riservatezza. Gli E.V.E. non possono in alcun caso, rinunciare alla loro libertà, indipendenza ed obiettività di giudizio, nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni quando operano come liberi professionisti o come dipendenti di Organizzazioni.

Eventuali vincoli aggiuntivi potrebbero derivare quando gli E.V.E. operano alle dipendenze di un Datore di Lavoro.

- Articolo 4 -

Gli E.V.E. hanno il dovere e l'obbligo del continuo aggiornamento professionale.

- Articolo 5 -


Il comportamento degli E.V.E. deve essere consono alla dignità ed al decoro della professione anche al di fuori dell'esercizio professionale. Essi devono astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al proprio prestigio professionale e ad AICQ SICEV S.r.l.

- Articolo 6 -

Gli E.V.E., fermo restando quanto disposto dalle presenti norme, devono in qualsiasi situazione evitare di compiere azioni lesive della immagine o degli interessi del Datore di Lavoro o dell'eventuale Committente qualora operino come liberi professionisti.

- Articolo 7 -

AICQ SICEV S.r.l. rende pubbliche attraverso il proprio sito web e porta a conoscenza, di ACCREDIA e delle rimanenti Parti Interessate le presenti norme e gli obblighi che ne derivano per gli E.V.E.

	NORME DI DEONTOLOGIA ESPERTO IN VEICOLI D'EPOCA E DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO (E.V.E.) ®	DEONT E.V.E. Pag. 3/4
---	--	---------------------------------

Gli E.V.E. sono tenuti a dichiarare il proprio stato di Professionista Certificato da AICQ SICEV S.r.l., in relazione al profilo professionale per il quale hanno ottenuto la certificazione, sia nei confronti del Datore di Lavoro sia nei confronti del Committente qualora operino come liberi professionisti.

Gli E.V.E. sono tenuti a registrare ed a documentare alla Direzione di AICQ SICEV S.r.l, su base annuale, ogni reclamo che provenga dal Datore di Lavoro o dall'eventuale Committente. A fronte di ogni reclamo dovrà essere indicato:

- chi, come, quando e dove ha formulato il reclamo;
- il contenuto del reclamo;
- l'analisi fatta dall'interessato e l'eventuale azione intrapresa.

- Articolo 8 -

Gli E.V.E. devono segnalare al Datore di Lavoro o all'eventuale Committente il verificarsi delle seguenti situazioni:

- di non essere in possesso della competenza e dell'esperienza necessarie allo svolgimento della specifica attività;
- che il tempo o il gruppo di lavoro assegnatogli potrebbero non essere sufficienti per svolgere con la dovuta perizia l'attività assegnata;
- che una o più procedure del Datore di Lavoro o dell'eventuale Committente contengono prescrizioni in contrasto con le presenti norme.

- Articolo 9 -

Gli E.V.E. devono sottoscrivere sole le prestazioni professionali che abbiano personalmente svolto e/o diretto e non possono sottoscrivere le prestazioni professionali eseguite da altri o per conto di altri

- Articolo 10 -

Gli E.V.E. devono osservare un atteggiamento di riserbo in relazione alle notizie apprese nell'esercizio della professione.

In particolare, gli E.V.E. sono tenuti a mantenere l'assoluta riservatezza verso terzi sui rilievi e sulle informazioni emerse a seguito della propria attività lavorativa. Gli E.V.E. ® devono sorvegliare che il segreto professionale sia rispettato dai loro collaboratori e dipendenti.


- Articolo 11 -

Gli E.V.E. devono comportarsi con i colleghi con correttezza, considerazione, cortesia. Costituiscono manifestazioni di cortesia e di considerazione la puntualità, la tempestività, la sollecitudine nei rapporti con i colleghi. Gli E.V.E. devono agire con spirito di collaborazione e correttezza nei confronti degli altri colleghi.

- Articolo 12 -

Gli E.V.E. non devono assolutamente esprimere apprezzamenti o giudizi critici sull'operato dei colleghi e devono usare la massima moderazione quando insorgono contrasti di opinione sulle modalità di svolgimento delle attività.

Gli E.V.E., constatato nel comportamento di un collega manifestazioni di condotta professionale gravemente scorretta, deve informare il Datore di Lavoro o l'eventuale Committente.

	<p style="text-align: center;">NORME DI DEONTOLOGIA</p> <p style="text-align: center;">ESPERTO IN VEICOLI D'EPOCA E DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO (E.V.E.) ®</p>	<p style="text-align: center;">DEONT E.V.E. Pag. 4/4</p>
---	--	---

- Articolo 13 -

Gli E.V.E., qualora nell'esercizio della professione abbiano rapporti con iscritti ad altre Associazioni od Albi professionali, devono attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze.

- Articolo 14 -

Agli E.V.E., durante lo svolgimento dell'incarico ricevuto, è assolutamente vietata l'intermediazione (salvo qualora non sia prevista esplicitamente prevista nell'incarico sottoscritto fra le parti), dietro corrispettivo o gratuita, per procacciare Clienti a sé o ad altri.

E' altresì assolutamente proibito richiedere o accettare per sé favori o doni che abbiano un valore commerciale non trascurabile e finalizzato a ricompensare azioni contrarie all'etica.

- Articolo 15 -

Le inosservanze alle presenti norme di deontologia professionale vengono segnalate dalla Direzione AICQ SICEV S.r.l. al Comitato di Appello che, dopo avere esaminato la documentazione applicabile e sentito il professionista, può disporre tramite la Direzione di AICQ SICEV S.r.l., le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto a cessare i comportamenti contrari alle presenti norme;
- la sospensione della certificazione per un periodo variabile da un minimo di due mesi al massimo di quattro mesi;
- la revoca della Certificazione e la cancellazione dal Registro.

Le decisioni del Comitato di Appello vengono segnalate tempestivamente al Consiglio Direttivo di AICQ SICEV S.r.l. e vengono deliberate dal Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità.

L'accertata inosservanza degli articoli 10 e 14 per la seconda volta nel periodo di tre anni, comporta sempre la sospensione della certificazione per un periodo non inferiore a due mesi. Le sanzioni decise dal Comitato di Appello sono inappellabili. Dei provvedimenti di sospensione della certificazione viene portata a conoscenza di ACCREDIA.

(*) DM 17/12/2009 pubblicato sul Supplemento Ordinario n.55 della G.U. n.65 del 19/03/2010